

VERBALE N°1 (anno 2025)

ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI

Il giorno 9 del mese di gennaio 2025 alle ore 20.30, in prima convocazione, si è riunita l'Assemblea straordinaria dei Soci dell'Associazione Canticum Novum presso l'Oratorio di San Biagio in Corso Repubblica n.4, Dolianova (SU), convocata per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) Modifiche statutarie e adeguamento statuto;
- 2) Varie ed eventuali.

Sono presenti i soci:

Altea Eleonora, Altea Gianfranco, Asunis Veronica, Carboni Salvatore, Congiu Cristina, Congiu Francesco, Deiana Paolo, Fatuzzo Paola, Madeddu Caterina, Marras Fabio, Meloni Alessio, Pelusi Emidio, Porcu Brunella, Sedda Claudia, Scioni Liliana, Siddi Stefania.

I Soci sottoelencati, non potendo partecipare alla riunione, hanno conferito delega scritta ai soci a fianco indicati:

Altea Silvia (delegata Congiu Cristina), Puddu Giovanni (delegato Pelusi Emidio).

Le deleghe sono acquisite agli atti dell'assemblea.

Risultano presenti o rappresentati con delega n. 18 soci su un totale di 19.

Presiede la riunione il Presidente dell'Associazione Altea Gianfranco. Verbalizza Deiana Paolo, Segretario dell'Associazione, coadiuvato dalla consigliera Altea Eleonora.

Constatata la presenza del numero legale previsto per la validità della riunione, il Presidente dichiara aperta la seduta e dà inizio alla discussione dei punti all'ordine del giorno.

Relativamente al primo punto il Presidente informa che la modifica allo Statuto è necessaria per l'iscrizione dell'Associazione al Registro Unico degli Enti per il Terzo Settore (RUNTS).

In tale contesto rende noto che:

- In data 19 novembre 2024, in qualità di rappresentante legale dell'associazione, ha provveduto a caricare in piattaforma la documentazione necessaria per la procedura di iscrizione;
- in data 16 dicembre 2024 è giunta comunicazione tramite PEC, da parte dell'Ufficio Regionale competente, con la richiesta di modificare e integrare alcune parti dello Statuto dell'Associazione, entro 30 giorni dal ricevimento della stessa, pena il diniego della iscrizione al RUNTS;
- a seguito di contatti telefonici con la responsabile del procedimento dell'ufficio Regionale preposto sono state applicate le modifiche richieste.

Il Presidente procede quindi a dare lettura dello statuto aggiornato illustrando in particolare le modifiche effettuate rispetto al testo precedente, chiarendo dubbi e rispondendo ai quesiti posti dai soci.

Non sono stati trattati altri punti.

Al termine della discussione,

L'ASSEMBLEA DEI SOCI





PRESO ATTO

della richiesta di integrazioni inviata il 16 dicembre 2024 dall'Ufficio Regionale che si occupa del procedimento di iscrizione dell'Associazione CANTICUM NOVUM al RUNTS;

ATTESO

che è necessario procedere all'adeguamento dello Statuto alle norme del Codice del Terzo Settore ed alle disposizioni contenute nelle circolari attuative del codice, al fine di ottenere l'iscrizione dell'Associazione al suddetto registro;

VISTI

l'art. 8 punto 6 dello Statuto vigente, che prevede che l'Assemblea "delibera le modifiche dello Statuto", e l'art. 18 che prevede "l'Assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ (tre quarti) dei soci";

VISTO

il testo dello Statuto adeguato secondo le indicazioni contenute nella succitata nota di richiesta di integrazioni,

DELIBERA (N.1)

all'unanimità, per la motivazione di cui in premessa, di approvare lo Statuto dell'Associazione nel testo adeguato alle norme del Codice del Terzo settore ed alle disposizioni contenute nelle circolari attuative, che si allega al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale.

Non essendovi altro da discutere il Presidente dichiara conclusa la riunione dell'Assemblea alle 20:50.

IL PRESIDENTE

(Gianfranco Altea)

IL SEGRETARIO

(Paolo Deiana)

*Agenzia delle Entrate
Ufficio locale di Cagliari 2*

Adm 110 GEN 2025

Domini

Registrato al

N. 12

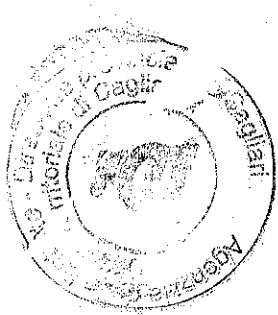
3

avim e

Buro

250

IL DIRETTORE



STATUTO

ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE (APS)

“Canticum Novum”

Art. 1 – Denominazione e finalità

È costituita l'Associazione denominata “Canticum Novum”, da ora in avanti denominata “Associazione”, nata dall'aggregazione spontanea di individui amanti del canto corale.

L'Associazione è regolata dal D. Lgs. 117/2017 “Codice del Terzo Settore” e dal Codice Civile.

La denominazione Associazione sarà integrata con la locuzione “Associazione di promozione sociale” (APS) successivamente e solo in costanza di iscrizione della stessa nel Registro Unico degli Enti del Terzo Settore (RUNTS).

A seguito della predetta iscrizione, l'associazione assume automaticamente la seguente denominazione “Canticum Novum Associazione di promozione sociale” in sigla denominata “Canticum Novum APS”. La denominazione sarà utilizzata in costanza di iscrizione al RUNTS.

L'Associazione è apolitica, apartitica e aconfessionale, non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento di attività di interesse generale a favore dei propri associati, loro familiari o di terzi, volte a promuovere la formazione musicale, artistica, culturale e umana degli individui, e la diffusione del canto corale nel territorio.

Per il raggiungimento delle predette finalità, eserciterà in via esclusiva o principale, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati, le seguenti attività di interesse generale di cui all'articolo 5, comma 1, lett. i), l) del Codice del Terzo Settore:

- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al suddetto articolo (lett. i);



formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa (lett. 1).

L'Associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazione di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.

L'ordinamento interno dell'Associazione è ispirato a criteri di democraticità, pari opportunità ed uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, le cariche associative sono elettive e tutti i soci possono esservi nominati.

Non è prevista alcuna differenza di trattamento tra gli associati riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti dell'Associazione.

L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo Settore, attività diverse da quelle di interesse generale, a condizione che esse siano secondarie e strumentali e siano svolte secondo i criteri e i limiti stabiliti dal predetto Codice e dalle disposizioni attuative dello stesso.

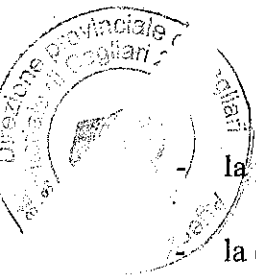
L'organo deputato alla individuazione delle attività diverse che l'Associazione potrà svolgere è il Consiglio Direttivo.

L'Associazione può esercitare, nelle forme, nelle condizioni e nei limiti di cui all'art. 7 del Codice del Terzo Settore e dei successivi decreti attuativi dello stesso, anche attività di raccolta fondi al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Art.2 – Realizzazione delle finalità istituzionali

Nell'ambito delle suddette attività di interesse generale, l'Associazione persegue le finalità istituzionali attraverso:

- la valorizzazione, la promozione e la diffusione della musica corale nel più ampio contesto sociale e culturale;



la promozione sociale, culturale e civile dei propri associati;

la crescita e la consapevolezza delle competenze tecnico-musicali dei coristi e di altri soggetti interessati, attraverso attività di formazione rivolta sia ai coristi che ad altri soggetti interessati;

- lo sviluppo dell'educazione musicale nel contesto socio-culturale del territorio, al fine di promuovere una maggiore inclusione sociale, sviluppare maggiormente le abilità sociali ed emotive, favorendo il dialogo fra diverse culture e diverse generazioni;
- la valorizzazione e la divulgazione nel territorio del patrimonio musicale, la tutela e salvaguardia delle tradizioni, attraverso la preparazione e presentazione alla collettività di repertori musicali articolati e diversificati, che potranno riguardare, oltre alla musica del periodo contemporaneo, anche i brani della tradizione nazionale e sarda.

Art. 3 – Sede

L'Associazione ha sede legale temporanea nel Comune di Dolianova (SU) in via G. Pascoli n. 20 A e, potrà istituire, su delibera del Consiglio Direttivo, uffici e sedi operative altrove.

La sede legale può essere variata dall'Assemblea dei Soci, su proposta del Consiglio direttivo, con l'approvazione della maggioranza semplice.

Un'eventuale variazione della sede legale all'interno dello stesso comune non comporta modifiche allo statuto.

Art. 4 – Durata

L'Associazione ha durata illimitata. Lo scioglimento anticipato dell'Associazione può essere deliberato dall'Assemblea dei Soci come descritto al successivo articolo 8.

Art. 5 – Attività dell'Associazione

L'attività dell'Associazione è regolata dalle norme contenute nel presente Statuto, che si intendono conosciute ed approvate da ogni singolo componente. Gli iscritti sono tenuti all'osservanza del



presente Statuto e delle deliberazioni assunte dagli Organi sociali.

Per il conseguimento degli scopi sociali indicati al precedente articolo 1, l'Associazione darà luogo alla formazione del coro omonimo e dei gruppi corali collegati. •

Per il perseguimento delle proprie finalità potrà svolgere le seguenti attività nel campo della musica, con particolare riferimento alla musica corale:

1. pratica del canto corale (studio, preparazione e prove con particolare riferimento al repertorio del periodo contemporaneo, e più in generale alla musica sacra e profana, popolare, etc.)
2. concerti;
3. rassegne musicali;
4. corsi di formazione corale e musicale;
5. concorsi in ambito corale;
6. scambi e gemellaggi con altri cori e associazioni italiani e/o esteri;
7. manifestazioni, mostre, dibattiti, attività di studio, convegni, conferenze, seminari;
8. pubblicazioni musicali, audiovisive, performances teatrali e creazioni multimediali, curandone anche la diffusione per la divulgazione delle attività dell'Associazione e dei suoi soci;
9. ricerche musicali;
10. attività di aggregazione e animazione, rivolte a persone delle diverse fasce di età attraverso la realizzazione di momenti di gioco-studio, volti a favorire un armonico sviluppo della persona ed uno scambio generazionale;



11. collaborazioni con conservatori musicali, accademie, università, scuole ed istituti pubblici e privati e con tutti quegli enti che abbiano come scopo la formazione musicale e/o la diffusione della cultura;
12. collaborazioni con le altre attività musicali e partecipazione, qualora lo ritenga opportuno, alle iniziative promosse a livello locale e non, con particolare attenzione a quelle di beneficenza;
13. adesione a federazioni di Associazioni di categoria sia a livello regionale che nazionale e internazionale;
14. ogni altra iniziativa tesa a favorire il raggiungimento delle finalità statutarie ed a diffondere e far conoscere la propria attività, nel rispetto della normativa vigente e del presente statuto.

Art. 6 – Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione:

1. l'Assemblea dei Soci;
2. il Consiglio Direttivo;
3. il Presidente.

Art. 7 – Soci dell'Associazione

Possono essere ammessi a far parte dell'Associazione tutti i soggetti che ne condividono gli scopi e accettano il presente Statuto.

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto al recesso.

Sono soci dell'Associazione i soci fondatori, i soci ordinari e i soci sostenitori.



1. Soci Fondatori: i Soci Fondatori sono coloro che di diritto entrano per primi a far parte dell'Associazione, in quanto firmatari dell'atto costitutivo dell'Associazione.
2. Soci Ordinari: sono Soci Ordinari coloro che vengono ammessi successivamente alla fase costitutiva.
3. Soci Sostenitori: i Soci Sostenitori sono persone fisiche che, con apporto economico o con fattiva collaborazione, contribuiscono al perseguimento delle finalità dell'Associazione.

Tutti i soci hanno gli stessi diritti e gli stessi doveri, e possono partecipare, in condizioni di parità alla definizione degli indirizzi associativi e alla composizione degli organi sociali.

Ai fini dell'adesione all'Associazione, chiunque ne abbia interesse presenta domanda per iscritto al Presidente dell'Associazione dichiarando che si impegna ad accettare le norme dello Statuto sociale, ad osservare le disposizioni che saranno emanate dal Consiglio Direttivo e dall'Assemblea, ed a partecipare alla vita associativa.

Il Consiglio Direttivo delibera l'ammissione o il rigetto entro 60 (sessanta) giorni dalla presentazione della domanda, in base a criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e con le attività di interesse generale svolte.

L'accoglimento della domanda è comunicato al nuovo socio entro 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione ed egli deve essere iscritto nel libro dei soci.

L'eventuale provvedimento di rigetto deve essere motivato, e comunicato per iscritto all'interessato entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione. Contro di esso l'interessato può proporre appello all'Assemblea ordinaria, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata o PEC o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento, l'Assemblea ordinaria dovrà svolgersi entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento dell'istanza. All'appellante deve essere garantito in Assemblea il diritto al contraddittorio.

I soci hanno il diritto di:

- partecipare in Assemblea con diritto di voto, compreso il diritto di elettorato attivo e passivo;
- essere informati di tutte le attività ed iniziative dell'Associazione e di parteciparvi;
- esaminare i libri sociali.

Al fine di esercitare tale diritto, il socio deve presentare espressa domanda di presa di visione al Consiglio Direttivo, il quale provvede entro il termine massimo dei 15 (quindici) giorni successivi.

La presa di visione è esercitata presso la sede dell'Associazione alla presenza di persona indicata dal Consiglio Direttivo.

L'esercizio dei diritti sociali spetta ai soci fin dal momento della loro iscrizione nel libro dei soci, sempre che essi siano in regola con il versamento della quota associativa.

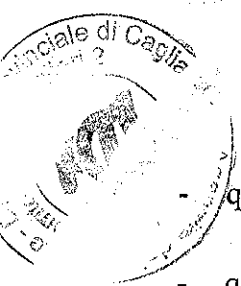
I soci hanno il dovere di rispettare lo Statuto e le deliberazioni adottate dagli organi sociali, e di versare la quota associativa nella misura e nei termini fissati dal Consiglio Direttivo.

La qualità di socio si perde per:

- a) recesso volontario. Ogni socio può esercitare in ogni momento il diritto di recesso, con effetto immediato, mediante comunicazione scritta al consiglio Direttivo;
- b) decadenza a seguito di mancato pagamento della quota associativa, entro 60 giorni dall'inizio dell'esercizio sociale. Il Consiglio Direttivo comunica tale obbligo a tutti gli associati entro un termine congruo per poter provvedere al versamento. L'associato decaduto può presentare richiesta di riammissione entro il 31 ottobre dietro versamento della quota dovuta, o presentare una nuova domanda di ammissione.

I soci possono essere espulsi dall'Associazione nei seguenti casi:

- quando con il loro comportamento e la loro attività, tendano a ledere la dignità e l'immagine del Coro;



- quando in qualunque modo arrechino danni morali o materiali all'Associazione;
- quando attuino comportamenti che non ottemperano alle disposizioni del presente Statuto, agli eventuali regolamenti interni e alle deliberazioni degli organi sociali.

Le espulsioni sono decise con delibera motivata del Consiglio Direttivo, che raccoglierà e vaglierà le segnalazioni in tal senso. Il provvedimento deve essere motivato, e comunicato per iscritto all'interessato entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione. Contro di esso l'interessato può proporre appello all'Assemblea ordinaria, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata o PEC o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento; l'Assemblea ordinaria dovrà svolgersi entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento dell'istanza. All'appellante deve essere garantito in Assemblea il diritto al contraddittorio. Fino alla data di convocazione dell'Assemblea ordinaria, ai fini del ricorso, il socio interessato dal provvedimento di esclusione si intende sospeso: egli può comunque partecipare alle riunioni assembleari ma non ha diritto di voto. Il socio receduto, decaduto o espulso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate né ha alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

Art. 8 – Assemblea dei Soci

L'Assemblea dei Soci è composta dai soci fondatori, dai soci ordinari e dai soci sostenitori, e viene convocata in forma ordinaria o straordinaria.

L'Assemblea dei Soci in seduta ordinaria è convocata dal Presidente almeno una volta all'anno entro il 30 aprile.

L'Assemblea dei Soci è convocata dal Presidente su iniziativa dei seguenti organi e deve avere luogo entro 20 (venti) giorni dalla data dell'eventuale richiesta:

- su disposizione dello stesso Presidente, quando questi lo ritenga opportuno;
- su richiesta del Consiglio Direttivo, quando esso ne deliberi l'effettiva necessità;



su richiesta motivata di almeno un terzo dei soci.

L'Assemblea è convocata, mediante invio di e-mail all'indirizzo indicato dal socio nella richiesta di adesione, tramite servizio postale, nonché mediante affissione della convocazione nell'apposita bacheca della Sede sociale, qualora disponibile.

L'avviso di convocazione deve essere inviato almeno 10 (dieci) giorni prima della data fissata per la riunione e deve contenere i seguenti dati: giorno, ora e sede della convocazione, ordine del giorno (cioè, l'elenco degli argomenti che saranno trattati).

Ciascun socio può intervenire personalmente in Assemblea o può farsi rappresentare da un altro socio mediante delega, la quale deve essere scritta e firmata e deve contenere l'indicazione del delegante e del delegato. È ammessa una sola delega per socio.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente.

L'Assemblea può riunirsi anche mediante videoconferenza, sempre che tutti i partecipanti siano identificati e sia loro consentito di seguire la discussione in modo simultaneo, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione.

L'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente.

In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno dei soci, mentre in seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti, eccetto che per la modifica dello Statuto, per la quale si rimanda all'articolo 18.

L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei presenti aventi diritto al voto su tutte le questioni poste all'ordine del giorno, fatti salvi i casi in cui sia prevista una maggioranza qualificata.

Le votazioni si svolgono, normalmente, con voto palese, salvo il caso in cui la votazione riguardi i singoli soci, nel qual caso la votazione avviene a scrutinio segreto.

Ogni socio maggiorenne ha diritto al voto. I soci minorenni possono esprimere il loro voto per il tramite di colui che esercita la potestà genitoriale.

L'Assemblea svolge i seguenti compiti:



1. elegge il Presidente ed il Consiglio Direttivo;
2. delibera sull'eventuale scioglimento anticipato del Consiglio Direttivo, quando viene presentata al Presidente una mozione di sfiducia, da inserire all'ordine del giorno, da parte di almeno un terzo dei soci. La mozione è accolta se votata da almeno due terzi degli iscritti;
3. revoca i membri del Consiglio Direttivo;
4. discute e approva il bilancio consuntivo – rendiconto di cassa, corredato dalla relazione illustrativa dell'attività svolta, presentato dal Consiglio Direttivo;
5. approva il bilancio di previsione ed il programma delle attività predisposto dal Consiglio Direttivo;
6. delibera le modifiche dello Statuto;
7. delibera su ogni altro argomento previsto nell'ordine del giorno;
8. delibera la trasformazione, la fusione, la scissione, lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati;
9. delibera sull'eventuale variazione della sede dell'Associazione;
10. dispone la nomina dell'eventuale organo di controllo al verificarsi dei presupposti previsti dall'art. 30 del Codice del Terzo Settore, nel rispetto delle modalità ivi prescritte;
11. delibera la revoca dei componenti degli Organi sociali e del soggetto eventualmente incaricato della revisione legale dei conti;
12. delibera sulla responsabilità dei componenti degli Organi sociali e promuove l'azione di responsabilità nei loro confronti;
13. delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo;
14. approva l'eventuale regolamento dei lavori dell'Assemblea;



15. delibera sugli altri oggetti attribuiti alla sua competenza dalla legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto.

Art.9 – Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione dell'Associazione, con potere di rappresentanza generale. È formato da 7 membri, eletti fra i soci dall'Assemblea, che provvede alla loro sostituzione nel caso in cui essi vengano dichiarati decaduti.

I consiglieri durano in carica per 3 anni e sono rieleggibili.

Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno, o che ne sia fatta richiesta da almeno 3 dei suoi membri.

La riunione del Consiglio Direttivo è valida quando sia presente la maggioranza dei consiglieri.

È presieduta dal Presidente, o in sua assenza, dal Vice Presidente; in assenza di entrambi, dal Consigliere più anziano in carica.

Il Consiglio delibera a maggioranza semplice. In caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente.

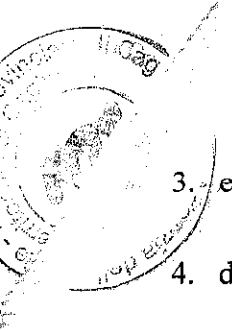
Il Consiglio Direttivo si riunisce presso la sede legale o presso il luogo indicato nella convocazione, e può regolarmente tenersi anche in videoconferenza, con modalità tali da consentire che tutti i partecipanti siano identificati, possano seguire la discussione in modo simultaneo, intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e partecipare alla votazione.

La riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente.

Il verbale della riunione redatto dal Segretario o, in sua assenza, da uno dei consiglieri, viene approvato e sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Il Consiglio Direttivo svolge i seguenti compiti:

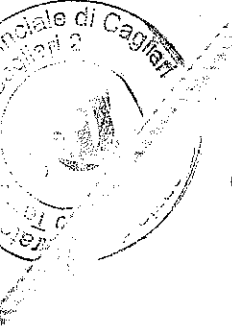
1. redige il bilancio consuntivo – rendiconto di cassa, predispone il bilancio di previsione ed il programma delle attività, e li propone all'Assemblea per l'approvazione;
2. elabora e predispone le proposte degli atti da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;

- 
3. elabora e propone progetti di collaborazione e scambi culturali;
 4. delibera di richiedere al Presidente la convocazione dell'Assemblea in seduta ordinaria e straordinaria;
 5. delibera sulle attività dell'Associazione, avvalendosi del supporto fornito dal Direttore Artistico;
 6. stabilisce l'ammontare della quota associativa che i soci dovranno versare per l'ammissione e il rinnovo annuale;
 7. stabilisce l'ammontare e la periodicità della contribuzione alla realizzazione delle attività del coro in programma;
 8. delibera sull'ammissione di nuovi soci e sulle dimissioni;
 9. delibera sull'eventuale espulsione dei soci, nei casi previsti dall'art.7.

Art. 10 – Presidente e Vice Presidente

Il Presidente è eletto dall'Assemblea dei Soci fra i componenti del Consiglio Direttivo e decade contestualmente al Consiglio. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione e svolge i seguenti compiti:

1. convoca e presiede il Consiglio Direttivo;
2. convoca e presiede l'Assemblea ordinaria e straordinaria;
3. cura i rapporti con enti pubblici e privati e con altre realtà esterne all'Associazione;
4. sottopone al Consiglio Direttivo per l'approvazione le proposte di espulsione dei soci;
5. il Presidente può delegare alcuni dei suoi compiti, per periodi di tempo limitati, a persone interne all'Associazione. La delega cessa contestualmente alla cessazione dalla carica di Presidente, ma può essere reiterata dal successivo Presidente;

- 
6. cura l'organizzazione e coordinamento del Consiglio, il rapporto con i coristi, rappresenta l'Associazione nelle relazioni con il pubblico (Enti del territorio, Mass Media ecc.);
 7. mantiene rapporti con gli enti esterni (titolare della sede ospitante le prove, terzi organizzatori, sponsor, ecc);
 8. è suo compito fornire informazioni sull'associazione.

Il Vice Presidente è scelto dal Consiglio Direttivo fra i suoi componenti e decade contestualmente al Consiglio. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento, in ogni sua funzione.

Art.11 – Direttore Artistico

Per il raggiungimento degli scopi sociali l'Associazione si avvale di un Direttore Artistico, quale organo consultivo che supporta il Consiglio Direttivo nella stesura dei progetti artistici. Tali progetti potranno essere sottoposti dal Consiglio Direttivo all'Assemblea per l'approvazione nell'ambito del programma annuale o pluriennale dell'Associazione. Il Direttore Artistico è nominato dal Consiglio Direttivo, sentita l'Assemblea dei Soci, con apposito atto che stabilisce la durata dell'incarico.

Partecipa alle riunioni del Consiglio direttivo con voto consultivo.

Il Direttore Artistico:

- redige annualmente la programmazione artistica e didattica dell'Associazione, presentandola al Consiglio Direttivo;
- formula all'Assemblea dei Soci e al Consiglio Direttivo le proposte necessarie per le deliberazioni sulle attività dell'Associazione;
- organizza le prove, definendo, sentiti i coristi, contenuti e modalità di svolgimento;
- fornisce le indicazioni sulla organizzazione degli eventi e dei concerti e, a tal fine, esegue sopralluoghi;

dirige le esibizioni e propone il repertorio del coro seguendo le attitudini dei coristi, con l'obiettivo di accrescerne le competenze tecnico-musicali;

- propone al Consiglio Direttivo le scelte artistiche nell'organizzazione degli eventi, al fine di garantire la migliore riuscita delle esibizioni del coro.

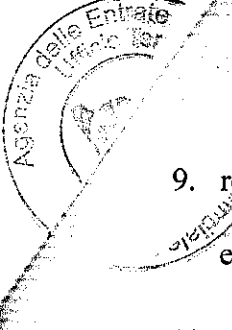
L'Associazione può avvalersi della prestazione di un proprio associato quale Direttore Artistico, nel rispetto delle disposizioni contenute nell'art.36 del Codice del Terzo Settore.

Art.12 – Tesoriere

Il Tesoriere è designato dal Consiglio Direttivo fra i componenti del Consiglio Direttivo e decade contestualmente al Consiglio.

Il Tesoriere svolge i seguenti compiti:

1. è responsabile della contabilità dell'Associazione e della tenuta della stessa in appositi registri;
2. cura la riscossione delle quote associative, e può avvalersi a tal fine dei referenti designati dal Consiglio Direttivo;
3. cura l'emissione delle ricevute per le entrate e le uscite;
4. è responsabile della custodia del denaro contante, e della cassa corrente, e consegna eventuali assegni al Presidente, che ne cura la riscossione;
5. è tenuto al pagamento dei musicisti, dei collaboratori, e delle spese di gestione e cura la riscossione degli eventuali introiti e dei contributi;
6. dà corso ai pagamenti deliberati;
7. deposita presso un istituto di credito quanto eccede le normali esigenze di cassa;
8. dà completa giustificazione di tutte le spese sostenute;



9. redige trimestralmente un breve documento **di sintesi riportante** il saldo di cassa specificando entrate e uscite e rende disponibile il resoconto **se richiesto dal Consiglio Direttivo**;

10. redige il bilancio-rendiconto di cassa dell'esercizio precedente, **in tempo utile affinché** sia deliberato dal Consiglio Direttivo e sottoposto all'approvazione dell'**Assemblea dei Soci** nel termine previsto dal presente Statuto.

Art.13 – Segretario

Il Segretario verbalizza le riunioni del Consiglio Direttivo e gli eventuali incontri degli associati, si occupa di aggiornare l'elenco dei coristi, di aggiornare l'agenda dei concerti, di custodire in archivio documenti, anche digitali, del coro (spartiti, cd, materiale audio-video).

Consegna ad ogni corista copia dello Statuto.

Affianca il Direttore Artistico nell'inserimento in organico dei nuovi coristi.

Cura la tenuta dei seguenti libri sociali previsti per legge:

- a) libro degli associati;
- b) libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti nella forma prescritta;
- c) libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- d) registro dei volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 17 del Codice del Terzo Settore.

I suddetti libri sociali potranno essere tenuti con sistemi informatici di conservazione elettronica sostitutiva.

Art. 14 – Collaboratori del Consiglio

Collaborano con il Consiglio Direttivo, se designati: l'Assistente alla Segreteria, l'Organizzatore degli Eventi ed il Responsabile della Comunicazione. I suddetti collaboratori sono individuati tra i soci:

- l'Assistente alla segreteria affianca il segretario nella ricezione delle domande di iscrizione dei soci, nella predisposizione della modulistica da compilare a tal fine, nella raccolta e conservazione dei documenti e nella distribuzione del materiale ai coristi;
- l'Organizzatore degli eventi assiste il Direttore Artistico nelle attività necessarie a tale organizzazione, ed a tal fine: prende contatti in nome e per conto del coro, ricerca fondi, fornisce informazioni sul coro, sulla disponibilità di date, logistica e trasporto e negozia condizioni vantaggiose per la partecipazione del coro agli eventi ai quali è invitato. Fornisce il materiale fotografico, video, audio, scheda di presentazione del coro, scheda tecnica per il service, ecc. all'Ente ospitante che ha organizzato l'evento;
- il Responsabile della Comunicazione cura l'immagine dell'Associazione sulle pagine dei social e sull'eventuale sito internet, che devono essere realizzati in modo da essere essenziali, lineari, e contenere tutte e sole le informazioni necessarie al fine di pubblicizzare le attività e promuovere in modo dinamico e facilmente accessibile gli eventi dell'Associazione. Cura la tenuta dei contatti (e-mail, riferimenti telefonici) e gestisce la comunicazione con le persone esterne all'Associazione nelle pagine social del coro. Provvede alla pubblicazione sui social dei contenuti necessari, quali, a titolo esemplificativo: foto del gruppo e video delle esibizioni (previa autorizzazione al trattamento dei dati personali), testi dei brani, presentazione esplicativa degli eventi, curriculum, agenda degli appuntamenti, materiale pubblicitario inerente le attività del coro. Nella realizzazione di tali attività si attiene alle indicazioni fornite dal Consiglio Direttivo.

Art.15 – Patrimonio

Il Patrimonio è costituito:

- 
1. dai beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione, posseduti all'atto della costituzione dell'Associazione o acquisiti successivamente;
 2. da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
 3. dalle quote di iscrizione e dai versamenti di ogni tipo da parte dei soci o di terze persone;
 4. da contributi da parte dello Stato, delle Regioni e degli Enti Locali, da istituti di credito e da enti di qualsiasi tipo;
 5. da sovvenzioni, donazioni, lasciti di soci o terzi, sponsorizzazioni di ogni tipo.

Il patrimonio è destinato allo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Nel caso di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo dovrà essere devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45, c.1, del Codice del Terzo Settore e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, secondo quanto previsto dall'art. 9 del Codice del Terzo Settore.

È vietata la distribuzione, anche indiretta, degli utili nei confronti di fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali.

Art.16 – Esercizio finanziario

L'esercizio finanziario inizia il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Art.17 – Bilancio – Rendiconto di cassa e bilancio preventivo

Il Consiglio Direttivo presenta annualmente entro il 30 aprile all'Assemblea dei soci la relazione ed il Bilancio – rendiconto di cassa dell'esercizio trascorso, nonché il bilancio preventivo per l'anno in corso, per la definitiva approvazione.

Art. 18 – Modifiche allo Statuto

Eventuali modifiche del presente Statuto sono decise dall'Assemblea dei Soci. L'Assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ (tre quarti) dei soci e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno di $\frac{2}{3}$ (due terzi) dei soci e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Art.19 – Norme residuali

Il presente Statuto deve essere osservato come atto fondamentale dell'Associazione.

Le disposizioni attuative dello Statuto e gli altri atti adottati dagli Organi dell'Associazione, nell'ambito delle proprie competenze, hanno valore legale all'interno dell'Associazione ed impegnano tutti i soci, anche se dissenzienti. Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto e dalle disposizioni attuative, si fa riferimento – in quanto compatibili – alle norme contenute nel Codice del Terzo Settore, nel Codice Civile, nelle Leggi vigenti in materia e ai principi generali dell'ordinamento giuridico italiano. In caso di dubbi interpretativi, spetta al Consiglio Direttivo individuare la norma applicabile alla fattispecie concreta.

Dolianova, 09 gennaio 2025

Il Presidente – Gianfranco Altea

Il Segretario – Paolo Deiana

